

**Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie**

**CIRCOLARE N. 31/99**

**Prot. n. 1076/99 del 12 aprile 1999**

Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore Politiche  
del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro  
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio  
Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro  
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.  
Rip.ne 19 Lav. – Uff. Lav. – Ispett. Lavoro  
BOLZANO

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO**

**SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI  
LAVORATORI IMMIGRATI  
EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO  
FAMIGLIE**

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Assessorato al lavoro  
TRENTO

**OGGETTO : T.U. 286/98 – art. 27 comma 1 lett.  
d) – Criteri di applicazione.**

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.  
Agenzia Regionale del Lavoro  
TRIESTE

Alla Direzione Regionale del Lavoro  
del Friuli V.G.  
TRIESTE

Alla Regione Siciliana – Ass.to al lavoro  
Uff. Reg. Lav. – Ispett. Reg. Lav. – U.S.C.L.S.  
PALERMO

All'Ufficio Special Collocamento  
Lavoratori dello Spettacolo  
R O M A

Come è noto, il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D.L.vo 286/98, prevede, all'art. 27 comma 1 lett. d), la possibilità che vengano rilasciate autorizzazioni al lavoro al di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4, con modalità e termini che dovranno essere disciplinati con l'apposito regolamento di attuazione, per lavoratori di adibire a mansioni di traduttori ed interpreti.

In merito, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute da parte del Ministero degli Affari Esteri in ordine alla necessità delle agenzie Turistiche operanti in Italia di avvalersi di traduttori ed interpreti, da affiancare alle guide turistiche, e considerate le enormi difficoltà incontrate dai turisti, soprattutto giapponesi, per la traduzione della loro lingua, si dispone che possa essere consentito il rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte di codesti Uffici, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento.

Pertanto, considerate le numerose segnalazioni pervenute in tal senso anche da parte delle Direzioni Provinciali Lavoro, si ritiene che codesti Uffici possano procedere al rilascio della prescritta autorizzazione al lavoro ai sensi dell'art.27 comma 1 lett. d) del predetto T.U., a tempo determinato, con riferimento a cittadini di tutti i Paesi non appartenenti all'U.E., su richiesta di agenzie o altri datori di lavoro operanti in Italia, dietro presentazione di documentazione idonea allo svolgimento delle predette attività, debitamente vistata dall'Ufficio Consolare competente.

**FIRMATO**

IL DIRETTORE GENERALE